

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

— |

— | —

— |

— | —

RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione

di *Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio* pag. vii

Per una rilettura della storia dei *principales* in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412)

di *Lucietta Di Paola* » 1

Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (*De decurionibus*)

di *Giorgia Maragno* » 45

Problemi del lessico costantiniano in tema di *munera* cittadini

di *Maurilio Felici* » 77

Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale

di *Saverio Masuelli* » 111

***Maternum genus* e vincoli curiali nella legislazione di Onorio**

di *Giuseppina Maria Oliviero Niglio* » 129

***Obnoxietas* curiale e condizione giuridica dei *fili familias* in età tardoantica**

di *Monica De Simone* » 145

... *patrias deserentes*: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano

di *Francesca Galgano* » 163

Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica

di *Jean-Michel Carrié* » 179

Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi	
di <i>Salvo Randazzo</i>	» 185
D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i>	
di <i>Francesco Arcaria</i>	» 199
I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1	
di <i>Paola Ombretta Cuneo</i>	» 219
Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale	
di <i>Salvatore Puliatti</i>	» 235

Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica

Jean-Michel Carrié
(EHESS, Parigi)

Nell'ambito della visione tradizionale che a lungo è stata condivisa del tardo Impero come regime despotico e totalitario, la legislazione tardoimperiale relativa alle città e ai loro senati municipali, *curiae* occidentali o *boulai* orientali, è stata letta sistematicamente e aprioristicamente in chiave interventista. Lo studio sistematico, se non esaustivo, che ho svolto attraverso la legislazione tardoantica sul rapporto istituzionale tra lo stato e le città¹ mi ha portato a recepire due insegnamenti principali:

– esiste una differenza fondamentale tra i settori di interventismo e settori di non interventismo imperiale.

– La codificazione uniformizzante che caratterizza il regime tardoimperiale è il punto d'arrivo di una casistica prolungata che è stata riscritta, riformata in termini di *leges generales* che, malgrado questo cambio di carattere, spesso fanno ancora intravedere la loro iniziale formulazione come *epistula*, rescritto o frammento di *mandatum*. Questo itinerario parziale, nascosto in misura disuguale, ci costringe, anche lui, a modificare il nostro modo di leggere i testi, per ritrovare tra le righe l'occasione, il caso individuale che ha motivato originariamente la normativa.

Vediamo per primo la differenza tra i settori di interventismo e settori di non interventismo imperiale. Tra i primi, mi sembra di poter collocare i campi di autonomia delle curie che gli imperatori non si sono mai permessi di insidiare: a proposito del reclutamento, dei criteri di qualifica e degli obblighi dei membri del gruppo curiale a compiere i *munera* municipali. Per quanto riguarda le norme di ammissione alla curia e i fondamenti giuridici della *obnoxietas*, la cancelleria non faceva altro che ribadire i principi di un diritto quasi universale nelle città dell'Oriente ellenizzato che aveva a sua volta ampiamente influenzato le leggi organizzative delle collettività urbane dell'Occidente. L'*obnoxietas*, in quanto vincolo

¹ J.-M. CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive*, in *Le gouvernement des cités dans l'Antiquité tardive* (a cura di S. JANNIARD), *AnTard*, 26, 2018, 85-125.

pubblico, è un rapporto di totale appartenenza e quasi di proprietà della città su un individuo. Si esprime perfino nel linguaggio, appena metaforico, della schiavitù. Per analogia, questo linguaggio sembra tipico della volontà imperiale di immobilizzazione della società e di rigida fissazione degli individui alla loro *condicio*. Ma in questo caso la cancelleria si limita all'uso di questo linguaggio terroristico per servire con più efficacia gli interessi delle città, perché sono le città i richiedenti.

In tali casi, la produzione giuridica imperiale non è una manifestazione di interventismo, ma al contrario di assistenza agli interessi delle curie. Gli imperatori portano aiuto alle curie tanto più volentieri quanto il proprio interesse dello stato imperiale e quello delle città combaciano: un buon funzionamento dell'istituzione municipale è assolutamente necessaria per il discreto funzionamento dell'amministrazione al livello locale e specialmente per quanto riguarda la "performance" fiscale, mentre le città non riescono ad imporre ai loro cittadini più potenti il rispetto dell'equità e dei propri regolamenti.

Allo stesso modo, alcuni tipi di evasione dalla curia non oppongono gli interessi dello stato imperiale a quelli delle curie (la finta vendita delle proprie terre, il cambio di residenza trasferendosi in una altra città, o l'esenzione pretestuosa dai *munera* municipali da parte di proprietari terrieri che sono in parte affittuari di terre imperiali). L'assetto terriero della curia, garante del suo buon funzionamento, è sempre oggetto dell'attenzione e preoccupazione dei *principes*.

Diverso è il caso in cui gli interessi dello stato imperiale sono opposti a quelli delle curie: per esempio l'evasione dei curiali verso l'esercito, la *militia* palatina² o gli uffici territoriali. Teoricamente, i richiami delle città hanno la precedenza e, in linea di massima, vanno soddisfatti. In quei casi, il legislatore imperiale definisce delle norme tassative che danno completa e dovuta soddisfazione alla città se questa reagisce immediatamente alla «diserzione» di cui è stata vittima: senza la minima contestazione il curiale va restituito alla propria città. Se la richiesta della città si è fatta aspettare, il legislatore imperiale prevede tempi di prescrizione e norme di arbitraggio tra interessi contrastanti, norme il più delle volte favorevoli alle città, non senza qualche mala fede o ipocrisia³.

Così, sul problema delle esenzioni dai *munera municipalia* a favore di militari e familiari di militari o burocrati appartenenti o meno alla *militia* imperiale, l'opposizione tra interessi opposti e una certa flessibilità della normativa hanno moltiplicato l'esame di casi individuali e decisioni specifiche, che hanno contribuito a precisare la disciplina legale riducendo il margine di controversialità al punto di

² Sul significato istituzionale *stricto sensu* e le realtà della *militia* tardoimperiale, vd. CARRIÉ, *Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale*, in «*Militia inermis*» e «*Militia armata*». *Apparati civili e militari nella tarda antichità*, AARC, vol. XXIV, Perugia, 2021, 669-708.

³ Ad esempio C.Th 12.1.14 e commentario in CARRIÉ, *La législation cit.*, 95; o C.Th, 12.1.122 (a proposito dei senatori di Costantinopoli): *ibid.*, 91.

trasformarli finalmente in *lex generalis*⁴. I limiti di questa benevolenza verso le città sono raggiunti col favoritismo del principe verso i *milites* più vicini alla sua persona o i più alti dignitari, che godono di tempi di prescrizione più brevi, ammesso che le città abbiano il coraggio di richiamare personaggi così saldamente protetti. Ma il legislatore prevede anche alcuni casi nei quali l'imperatore restituisce automaticamente alle curie, di propria iniziativa, alcuni individui sottoposti alla sua autorità.

Un altro settore di intervento del legislatore imperiale negli affari delle città sono i *munera* civici che operano al servizio dello stato; non dico per conto dello stato, perché si tratta di *munera* che rientrano in un cerchio di servizi mutui di cui la legislazione ci presenta soprattutto il lato degli interessi dello stato e possono farci dimenticare l'altra faccia di questi rapporti tacitamente diplomatici. Questi servizi messi dalle città a disposizione dello stato sono l'anagrafe, il registro, l'esazione fiscale, il reclutamento militare (*praebitio tironum*), la requisizione dei trasporti (*prosecutio annonae* ecc.), il *cursus publicus*, la polizia e la giustizia per cause minori, e l'alloggio di militari e ufficiali (*hospitium*). Nel corso dei secoli, la tendenza è stata spesso di definire ed esigere in modo fisso, permanente e istituzionalizzato *munera* che in precedenza erano richiesti di volta in volta, a secondo del bisogno, da dove è derivata la denominazione dei *munera extraordinaria*, oramai ampiamente anacronistica seppur mantenuta.

Un altro settore di intervento interessa i rapporti tra gli organismi del potere centrale e le città, che procurano occasioni di interferenza del diritto imperiale con la vita interna delle città. La modifica dello statuto di una comunità civica presenta due casi estremi: può prendere la forma di una rappresaglia politica da parte del potere centrale (esempi famosi di Cartagine o Bisanzio sotto Settimio Severo), di una misura improntata ad una logica amministrativa (per esempio le variazioni nello statuto di capoluogo di nome di alcune città egizie) o della soddisfazione data a una richiesta proveniente dalla popolazione locale nell'ambito di conflitti di subordinazione o indipendenza tra città rivali (l'esempio meglio documentato è quello di Chorikos in Asia Minore⁵).

In tale categoria rientra qualcosa di molto diverso e cioè i *responsa* indirizzati alle richieste di chiarificazione giuridica da parte di un individuo in conflitto con la propria curia o da parte di un giudice provinciale (un governatore) che deve arbitrare una lite tra un privato e la sua curia.

⁴ Ad esempio C.Th 12.1.77.

⁵ A. CHASTAGNOL, *L'inscription constantiniennne d'Orcistus*, *MEFRA*, 93-1, 381-416. ; D. FEISSEL, *L'Adnotatio de Constantin sur le droit de cité d'Orcistus en Phrygie*, *AnTard*, 7, 1999, 255-267.

In molti casi l'intervento imperiale è visibilmente sollecitato dalle curie in modo che l'*auctoritas* imperiale e i suoi mezzi esecutivi vengano mobilitati per portare aiuto alla loro debolezza, che li rende incapaci di imporre le loro volontà alla prepotenza di alcuni loro membri. Questo tipo di intervento illustra la solidarietà tra l'impero e le città, solidarietà ampiamente espressa in stile retorico ma che nondimeno per questo motivo andrebbe interpretata come pia finzione. Questo vale, per esempio, per il discorso di Maioriano nelle sue Novelle⁶. Oltre alla difesa delle curie contro membri recalcitranti o perfino delinquenti alla quale si è già accennato, questa assistenza viene prestata specialmente per la protezione delle città dall'alienazione delle terre rilevanti dall'*ordo curialis* (con interesse anche dello Stato, come nel caso dei *navicularii*).

Proseguo limitandomi a elencare gli altri settori dell'intervento legislativo imperiale. C'è tutta la legislazione che disciplina le istituzioni nell'interfaccia tra città e potere imperiale, a cominciare dalle nuove istituzioni municipali e le loro attribuzioni: il *curator civitatis*, il *defensor civitatis*. C'è poi l'arbitraggio dei contenziosi tra città e governatori. Un aspetto particolare della natura diplomatica dei rapporti tra il potere imperiale e le città è rappresentato dalle procedure di navetta legislativa tra questi due partner seguendo modelli ideati dai sovrani ellenistici. Si tratta di una procedura diplomatico-istituzionale chiaramente descritta da Eusebio⁷ nel caso dei progetti di decreti municipali anticristiani elaborati per istigazione di Massimino e poi a lui presentati sotto forma di *preces* che dal *responsum* imperiale ricavano una validità superiore imposta a tutti senza discussione possibile.

Per mancanza di tempo segnalo solo *en passant* due settori essenziali, quelli più innovativi: la legislazione sui beni delle città la cui interpretazione è stata finalmente rivoluzionata dal mio ex-dottorando Gilles Bransbourg⁸ e il terreno della religione, che è diventato l'area per eccellenza dell'interventismo imperiale, e qui possiamo proprio usare la parola interventismo che per la maggiore parte dei casi esaminati ho cercato di relativizzare e ridimensionare. Questi interventi sistematici dell'imperatore riguardano particolarmente l'esenzione dei *munera* curiali concessa ai clerici, l'evasione dei curiali presso la Chiesa e le comunità monastiche e la presenza o esclusione degli ebrei nella curia.

A conclusione di questa prima parte, salvo poche eccezioni, l'interesse manifestato dagli imperatori all'istituzione curiale non si spiega con il supposto scopo

⁶ Pensiamo specialmente al famoso *incipit* di Nov. Maior. 7.

⁷ *Hist. Eccl.* 9, 2 à 9, 7, 14, decreto di Tiro confermato dall'epigrafi (Arykanda e Colbasa)

⁸ G. BRANSBOURG, *Fiscalité impériale et finances municipales au IV^e siècle*, *AnTard*, 16, 2008, 255-296.

di dettare legge, ma con quello di mantenere in buone condizioni il funzionamento delle curie cittadine, da loro considerate organismi di interesse pubblico.

Più brevemente illustrerò il secondo insegnamento.

L'inserimento nei Codici di testi di portata inizialmente individuale ha cambiato la natura, la portata e gli obiettivi che li caratterizzavano nel momento della loro emanazione, un fatto che modifica radicalmente i ragionamenti e le conclusioni che lo storico è legittimato a trarne.

Cosa succede in una mente moderna quando un provvedimento nato dalla sollecitazione di una città o di un governatore che deve rendere un arbitraggio per un caso individuale o comunque per un bisogno locale si vede conferire la portata universale di una *lex generalis*? Si possono notare principalmente cinque tipi di effetto.

Primo effetto: si dimentica che in origine è stata una misura individuale, anche se il più delle volte capitava che rientrasse in una dottrina generalmente attestata, ammesso che quando le risposte della cancelleria ai casi concreti da risolvere si basavano su una dottrina ispirata alle definizioni e principi di base della giurisprudenza, era più facile trasformare il provvedimento in una *lex generalis*.

Secondo effetto: si interpreta come se fosse un'iniziativa legislativa dell'imperatore ciò che invece era la soddisfazione data a una richiesta di una città o una risposta alla perplessità di un governatore. Era interesse della città, dato il livello di rivalità al suo interno, ottenere l'appoggio autorevole del potere imperiale per imporre la decisione a un personaggio, un clan familiare o una coalizione prepotente. Allo stesso modo poteva essere necessario a un governatore questa stessa *auctoritas* superiore per scaricare la propria responsabilità nell'emettere una sentenza contraria a *potentes* locali e mettersi al riparo di intimidazioni o minacce.

Terzo effetto: si attribuisce all'imperatore l'iniziativa di un provvedimento al quale, in realtà, ha solo dato il suo assenso, mettendo a disposizione della città i mezzi coercitivi in grado di imporre la decisione ai curiali e, specialmente, *principales* recalcitranti.

Quarto effetto: si cerca di interpretare detto provvedimento come un'innovazione tipica di una politica municipale sistematica, volontaristica, da parte dell'imperatore sotto il cui nome viene promossa.

Quinto effetto, conseguenza di quello precedente: la tentazione naturale di inserire questa costituzione in una serie di leggi, che hanno lo stesso oggetto, per dedurre una linea evolutiva in materia, o, peggio, identificare politiche successive e contrastanti da parte dei vari imperatori. Ora, ad esempio, se mettiamo in serie le varie disposizioni relative alla restituzione alle curie dei *militantes*, militari o civili, vediamo che non si lasciano inserire in nessuna linea testuale coerente.

In effetti, da una parte le disposizioni non fanno che riferirsi a una disciplina preesistente e, dall'altra, l'inserimento nel Codice è il risultato di una scelta a volte casuale dei compilatori tra una molteplicità di *epistulae* di vari imperatori sullo stesso tema. Tra le 192 «costituzioni» che annovera il titolo I del libro XII del *Codice Teodosiano*, il fatto che 138 datino tra 364 e 423, essendo tale dislocazione nella media di quella dell'insieme del Codice, non autorizza a designare automaticamente alcuni regni come altrettante tappe decisive nell'evoluzione dei rapporti tra l'Impero e le sue città, come spesso si sente dire. La preoccupazione dei compilatori di selezionare solo normative rimaste vigenti – principio che d'altronde ha conosciuto eccezioni spesso inspiegabili – è la causa della prevalenza di quelle emesse tra il 364 ed il 395, oltre al fatto che i testi più recenti erano più facili da rintracciare.

Attenzione! Non voglio negare – sarebbe assurdo – che ci siano stati dei cambiamenti o innovazioni. Esistono perfino casi nei quali un imperatore si rimangia la parola⁹. E nemmeno negare qualche originalità nell'orientamento giuridico di qualche imperatore. Ma questa presunta originalità potrà sempre essere vista come il riflesso di nuovi problemi apparsi sotto tale o talaltro regno, o di nuove forme sotto le quali vengono riproposti vecchi problemi.

Finisco col ricordare un fatto banale di cui, seppur notissimo, si tende troppo spesso a fare astrazione. Che siano nate come *leges generales* o, a maggior ragione come *responsa* riformattati come tali dalla compilazione, i testi delle costituzioni imperiali ci sono stati trasmessi in modo molto incompleto, talvolta solo la *sanctio*. Ci manca la situazione enunciativa originaria. Tale alterazione andrebbe sempre presa in considerazione. Diverso – e pertanto molto istruttivo – è il caso delle *Novellae* delle quali, a differenza delle costituzioni del Codice, abbiamo il testo integrale e che sono indubbiamente nate come costituzioni di portata generale. Ad imitazione dell'archeologia sperimentale, sarebbe forse interessante, e comunque divertente, provare una «codificazione sperimentale» cercando di immaginare cosa sarebbe diventato il testo delle Novelle se fosse stato sottoposto alle forbici dei compilatori secondo i criteri a loro prescritti

⁹ Costantino, C.Th 12.1.14.